

P.U. – MANIFESTAZIONI PERIODICHE CITTADINE – MODIFICA

---

**IL CONSIGLIO COMUNALE**  
**(in seduta pubblica)**

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 20.12.2005 “*Ricognizione ed aggiornamento delle Manifestazioni Periodiche cittadine*”;

VISTA la lettera dell’Associazione AGRO MONTIS OROPENSE datata 06.03.2006 nella quale si richiede la possibilità di organizzare la manifestazione denominata “Fera d’San Bartramè” con modalità differenti da quelle previste nella sopra citata deliberazione;

VISTO il regolamento per la partecipazione alla manifestazione predisposto dall’ente organizzatore;

RITENUTO di accogliere tale richiesta in quanto positiva per la valorizzazione dei prodotti tipici della Valle Oropa e per la capacità di attrazione turistico-commerciale dell’area;

SENTITA la 5° Commissione Consiliare;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. vo 267/2000;

CON voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Galuppi, Giachino e Rizzo;

**D E L I B E R A**

Di variare le indicazioni contenute nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 185 del 20.12.2005 riguardanti la manifestazione di cui trattasi come segue:

FERA D’SAN BARTRAMÈ	
Ente organizzatore	Ass. Agro Montis Oropense
Luogo di svolgimento	Biella - Oropa Santuario
Data di svolgimento	secondo sabato e seconda domenica del mese di settembre
Orario	Dalle ore 08.00 alle ore 19.00
Settori merceologici ammessi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prodotti attinenti la manifestazione</li><li>• Prodotti agricoli tipici della Valle Oropa - artigianato tipico montano</li><li>• Prodotti caseari di produttori biellesi</li><li>• Prodotti zootecnici della Valle d’Oropa</li></ul>
Numero posteggi	n. 40 con tassativa prevalenza di posteggi assegnati a titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e produttori agricoli.
Operatori ammessi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Titolari di autorizzazioni al commercio su aree</li></ul>

	<p>pubbliche di cui al D. Lgs 114/98 (esclusi venditori di prodotti alimentari)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Titolari di autorizzazione temporanea al commercio su aree pubbliche di cui al Titolo IV, Capo 9, punto 6) della Deliberazione della giunta regionale n. 32-2642 del 02.04.01 (esclusi venditori di prodotti alimentari)</li><li>• Produttori agricoli con sede aziendale nei Comuni della valle di Oropa e facenti parte della Comunità Montana Valle Cervo La Bursch</li><li>• Soggetti di cui all'art. 19 della L. R. 47/87 in qualità di soli "espositori"</li></ul>
--	--

---

---